



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione:</i> DIREZIONE GENERALE <i>Area:</i> PARI OPPORTUNITA'
Prot. n. _____ del _____	
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 "Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza".	
<p>(BARBIERI ALESSANDRA) _____ (BARBIERI ALESSANDRA) _____ (F. SANTARELLI) _____ (W. D'ERCOLE) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE</p>	
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO; PARI OPPORTUNITA' _____ (Onorati Enrica) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ (MARCO MARAFINI)
SEGRETERIA DELLA GIUNTA	Data di ricezione <u>11/10/2022 - prot. 856</u>
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 “Disposizioni di attuazione e integrazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l’albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Generale, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, all’ingegner Wanda D’Ercole;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03084 del 22 marzo 2021 della Direzione Generale concernente: “Definizione dell’assetto organizzativo delle strutture di base denominate "Aree" e "Uffici" nell’ambito della Direzione Generale” con la quale, tra l’altro, l’Area “Pari opportunità” è stata incardinata nell’ambito della Direzione generale ed è stata approvata la relativa declaratoria di funzioni;

VISTA la Determinazione n. G10604 del 13 settembre 2021, recante “Riorganizzazione delle competenze delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” nell’ambito della Direzione Generale” con la quale è stato confermato l’assetto organizzativo della Direzione Generale in termini di strutture organizzative di rilevanza dirigenziale;

VISTO il provvedimento n. GR5300-000028 del 06.09.2021 del Direttore Regionale *ad Interim* della Direzione Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Pari Opportunità della Direzione Generale alla dott.ssa Flaminia Santarelli;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in

vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalle deliberazioni della Giunta 14 giugno 2022, n. 437 e 26 luglio 2022 n. 627;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"; -

VISTA la nota prot.0262407 del 16 marzo 2022 del Direttore Generale, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;

VISTA la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Nuove norme per il contrasto della violenza di genere";

VISTA la Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna";

VISTO l'art. 6 bis della citata L.R. 4/2014 che:

- prevede l'istituzione, presso la competente struttura regionale, dell'"Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, di seguito denominato Albo" (comma 1);

- stabilisce che "possono iscriversi all'Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che hanno tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto delle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia e sono in possesso dei requisiti ulteriori stabiliti con il regolamento di cui al comma 3" (comma 2);

- prevede che la Giunta regionale adotti “ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale sono definiti, in particolare, i requisiti ulteriori di esperienza e professionalità per l’iscrizione nell’Albo, nonché i criteri e le modalità per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo” (comma3);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 4/2014, ai fini della gestione delle strutture antiviolenza è necessaria l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 6 bis;

VISTA l’Intesa n. 146 del 27/11/2014 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014”;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106” e smi;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 recante “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”;

VISTO il regolamento regionale 22 luglio 2022, n.9, pubblicato sul BURL n.62 del 26 luglio 2022, recante “Disposizioni di attuazione e integrazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l’Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza” ;

CONSIDERATO che il sopra citato regolamento è stato oggetto di istanze da parte delle organizzazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, le quali hanno messo in evidenza la necessità di modificare il regolamento al fine di prevedere requisiti di esperienza e professionalità maggiormente qualificanti di cui devono essere in possesso le organizzazioni per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 3 del regolamento 9/2022;

CONSIDERATO l’apporto fornito dalle Organizzazioni suddette, per il perfezionamento dei requisiti ulteriori di esperienza e professionalità al fine dell’iscrizione all’Albo *de quo*;

RITENUTO opportuno, pertanto, modificare il regolamento regionale n.9/2022;

VISTA l’allegata proposta di modifica del regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.)” che si compone di n.6 articoli, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la nota in data 29.09.2022, prot. n. Int. 0940261, con la quale l’Ufficio Legislativo ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell’art. 65, co. 5 bis, del regolamento regionale n. 1/2002, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale;

RITENUTO pertanto di adottare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.)";

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio Regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di adottare il regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.)" che si compone di n. 6 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito www.regione.lazio.it.

REGOLAMENTO REGIONALE

concernente

“Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.)”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) avere nello Statuto, da almeno cinque anni, gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e e perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla congruità della percentuale di risorse destinate in bilancio;”
 - b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
 - “b *bis*) avere una consolidata, comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza di genere, con particolare riguardo alla gestione delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche;
 - b *ter*) avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul contrasto della violenza di genere ed utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 dopo le parole "organismi esterni" sono inserite le seguenti: "e di figure esperte con comprovata esperienza nel campo".

Copia

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 le parole “, entro e non oltre la data del 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività di gestione delle strutture antiviolenza svolta nell'anno solare precedente” sono sostituite dalle seguenti: “la relazione di cui all'articolo 6 bis”.

Copia

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 6 bis nel regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

1. Dopo l'articolo 6 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

(Monitoraggio)

1. Le organizzazioni che gestiscono le strutture anti violenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche inviano alla Regione una relazione semestrale sulle attività svolte che descriva anche il percorso di accompagnamento delle donne prese in carico e inseriscono nel sistema informativo regionale LARA, con cadenza mensile, i dati richiesti al fine del monitoraggio di cui al comma 2.
2. Al fine di un monitoraggio integrato, la Regione predispone un piano per la verifica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate e finanziate, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale LARA.”.

Copia

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è aggiunto il seguente:

“1 *bis*. Fino all'effettivo trasferimento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si intende soddisfatto con l'iscrizione nei registri e negli albi regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali.”

Copia

Art. 6
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Copia